



Al Comitato europeo della protezione dei dati personali

21 dicembre 2020

**Oggetto: consultazione pubblica sulla Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data**

Il Centro Studi di Informatica Giuridica (CSIG) Ivrea-Torino è un'associazione interdisciplinare senza fini di lucro attiva dal 2005 (<http://www.csigivreatorino.it/>).

Il CSIG Ivrea-Torino si complimenta per l'ottima iniziativa del Comitato dei Garanti europei ([https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer\\_en](https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en)) a seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia europea Schrems II. La presente Raccomandazione rappresenta uno strumento fondamentale di orientamento per tutti i titolari che trasferiscono dati al di fuori dell'UE e introduce un approccio modulare che ben si concilia con il principio di accountability che permea tutto il Regolamento generale sulla protezione dei dati.

In linea con la decisione Schrems II, CSIG Ivrea-Torino riconosce la centralità della tematica e il ruolo strategico dei titolari del trattamento, che devono sempre considerare le specifiche circostanze di un trasferimento e le precedenti esperienze e pratiche nel trasferire i dati verso paesi terzi nel momento di valutare se le clausole contrattuali standard (CCS), così come gli altri strumenti utilizzati, costituiscono una tutela adeguata.

All'interno del presente documento, CSIG Ivrea-Torino propone un elenco non esaustivo di osservazioni che la nostra associazione ha raccolto durante i numerosi incontri con stakeholders e associazioni di categoria, al fine di rappresentare il comune sentire con riguardo al nuovo orientamento in materia di trasferimenti di dati personali extra UE.

Par. 10. *Trasferimenti successivi*: potrebbe non essere semplice impedire che il Responsabile situato al di fuori dell'UE trasferisca dati personali ricevuti dall'esportatore ad altri sub-responsabili in diversi Paesi terzi o nello stesso Paese dell'importatore. Questo per molteplici ragioni:

1. l'importatore potrebbe non essere in grado di negoziare le clausole contrattuali con il sub-responsabile, quando questi detiene un potere contrattuale tale da escludere a priori ogni forma di negoziazione;
2. l'importatore potrebbe essere la società madre di una multinazionale, pertanto l'esportatore di dati non è in posizione tale da richiedere una modifica contrattuale alla propria controllante;



3. l'importatore potrebbe non essere consapevole di tale ulteriore trasferimento, non avendo - a differenza delle società europee - obblighi di mappatura o controllo sulle informazioni di natura personale.

Par. 23. *Strumenti per il trasferimento ex art. 46*: a causa della loro forte posizione sul mercato, le cd. Big tech possono contare su contratti non negoziabili e standard per tutte le categorie omogenee di utenti. Questa pratica mina le facoltà di negoziazione degli utenti (cioè i “data exporters”) perchè sono costretti ad accettare il contratto come un unicum non negoziabile al fine di poter beneficiare del servizio. Ciò è ancora più evidente nei casi in cui gli importatori di dati offrono dei servizi difficilmente sostituibili (pensiamo ai servizi Microsoft). Questo vale non solo per le garanzie ex art. 26, ma anche - e soprattutto - per le cd. “supplementary measures” richieste ai sensi della presente Raccomandazione.

Par. 30. *Assessment delle garanzie adeguate*: l'onere di stabilire se sono rispettati i livelli adeguati di protezione non deve ricadere esclusivamente sull'esportatore di dati, ma anche sull'autorità di vigilanza, in collaborazione con l'importatore di dati. La decisione Schrems II prevede, ove appropriato, la collaborazione del destinatario dei dati per verificare se il Paese di destinazione assicura un livello adeguato di protezione. La responsabilità in caso di assessment non adeguato del livello di protezione dovrebbe essere almeno condiviso tra l'importatore, l'esportatore e l'autorità di controllo.

Par. 30. *Assessment della legge e delle pratiche nel paese terzo*. La previsione di attribuire al titolare, con la collaborazione dell'importatore, l'onere di tenere conto delle “prassi” applicative di disposizioni normative in uso presso il paese terzo che possano compromettere l'efficacia delle misure di tutela implementate, appare estremamente complessa – in particolar modo per le piccole organizzazioni – e di difficile attuazione, in quanto può essere altamente improbabile per gli interessati, come pure per un'autorità di controllo, venire a conoscenza di eventuali violazioni avvenute in passato e far valere i loro diritti ai sensi dei CSC. Nella pratica, molti referenti all'interno di un'organizzazione non sono nella posizione di venire a conoscenza di tali richieste e possono essere pertanto portati a pensare che tale sorveglianza governativa non sia esercitata.

Infine, mentre alcune grandi organizzazioni potrebbero essere in una migliore posizione in questo contesto, riconosciamo la difficoltà delle piccole organizzazioni nonché degli utenti dei singoli servizi a condurre un assessment adeguato sulla legge o la pratica del paese terzo. Tale assessment risulta particolarmente complesso e richiede una conoscenza e un'esperienza in diritto comparato. Non tutte le organizzazioni sono dotate di esperti di data protection, e anche qualora lo fossero, ci sarebbe bisogno di esperti nei paesi terzi che non sembrano sempre disponibili o facilmente accessibili - anche in termini di costi. Vorremmo pertanto incoraggiare la Commissione a riflettere su questo aspetto e a supportare in tali assessment i titolari del trattamento negli ambiti commerciali più importanti tramite, ad esempio, l'EDPB, le autorità di garanzia o attraverso ricercatori indipendenti. Anche l'uso di modelli di assessment potrebbe semplificare l'adempimento da parte delle organizzazioni più piccole e meno dotate da un punto di vista della consulenza legale.



Hanno partecipato al presente contributo Chiara Bellosono, Nicola Di Mare, Mauro Alovio e Stefano Tresoldi. Gli autori del presente contributo hanno partecipato a titolo personale e non impegnano i relativi studi professionali ed enti.

Il Presidente di CSIG Ivrea-Torino  
Mauro Alovio